COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Rep. 5798

CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZA DI PROGETTO NEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART. 179, COMMA 3 DEL DLGS. **N ° 50/2016 E S.M.I.**

L'anno duemilaventi addì 20 (venti) in Roseto degli Abruzzi nella casa Comunale c/o l'Ufficio Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Fabiola Candelori, Segretario Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i Signori:

per il Comune di Roseto degli Abruzzi – partita iva 00176150670 - l'Ing. Marco Scorrano, domiciliato per la carica in Roseto degli Abruzzi – P.za della Repubblica 1 – il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente II Settore – Servizio II in forza di Decreto di nomina n. 13 (RG 922) rilasciato dal Sindaco di Roseto degli Abruzzi in data 15/10/2020, d'ora in poi indicato come "Amministrazione"

E

Maroni Adriano nato a Ripatransone (AP) il 18/11/1961 residente a Ripatransone (AP) C.da Sant'Egidio n. 4, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della Società Menowatt Ge SpA partita IVA 01384070445

PREMESSE

- Ai sensi del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 art. 183 comma 15 la società Menowatt Ge SpA con sede a Grottammare (AP)- P.I. 01384070445, provvedeva in data 5.10.2017 con prot. n. 30715 a sottoporre alla Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi una proposta relativa alla realizzazione in concessione di un intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi di metering con il ricorso al finanziamento tramite progetto di finanza (la "Proposta");

- la Proposta è corredata da tutta la documentazione richiesta per Legge e, tra l'altro, dal progetto di fattibilità, dalla bozza di Convenzione, dal Piano Economico e Finanziario asseverato da soggetto qualificato ai sensi della normativa vigente, dal Capitolato sulle caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta e dall'impegno a presentare le ulteriori cauzioni, come per legge;

- In data 24.10.2017 con Delibera di Giunta n. 280 l'Amministrazione del Comune di Roseto degli Abruzzi dichiarava la proposta della società Menowatt Ge SpA di pubblico interesse e si provvedeva ad inserire il Progetto di fattibilità tra gli strumenti di programmazione con le modalità previste dalla

normativa pro tempore vigente per l'approvazione dei progetti di interesse pubblico;

- In data 30.11.2017 con deliberazione di C.C. n. 104 è stato stabilito di condividere la proposta di finanza di progetto presentata dalla Soc. Menowatt Ge SpA, approvando il progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, come presentato dalla Società proponente, dando atto che la Soc. Menowatt Ge assume il ruolo di soggetto promotore della finanza di progetto;

- In data 19.05.2020, con provvedimento del Dirigente II Settore Tecnico n. 91 si è stabilito di attivare la procedura per la realizzazione in concessione dei lavori, mediante finanza di progetto, per la durata di anni 12, avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e la successiva gestione degli stessi comprendente la manutenzione ordinaria, programmata e correttiva;

- con la stessa determinazione si è stabilito di procedere all'individuazione della ditta aggiudicataria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) da gestire in autonomia sulla piattaforma messa a disposizione da Asmecomm, ponendo a base d'asta il canone annuo pari a € 374.000,00;

- Con determinazione dirigenziale del II Settore Tecnico n. 221 datato 08.09.2020 è stato individuato, quale soggetto aggiudicatario, la società Menowatt Ge SpA con sede a Grottammare (AP)- P.I. 01384070445;

- In data 17.09.2020 con deliberazione di G.C. n. 239 il Concedente ha

approvato il progetto definitivo, stabilendo che in fase di progettazione esecutiva siano recepite tutte le prescrizioni di cui al verbale di verifica del progetto definitivo, redatto dalla Soc. S.i.i.A di Pescara, pena la revoca dell'affidamento;

~~- Le Parti intendono regolare la Concessione per la progettazione, efficientamento e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ed eventuali "Servizi Smart" (metering e altri) attraverso la presente Convenzione,~~

~~- L'intervento per la progettazione, efficientamento e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione oggetto della concessione e disciplinato dalla presente Convenzione si basa sull'Equilibrio Economico e Finanziario prodotto dagli elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario dell'opera, allegato all'offerta presentata in sede di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, si intende integralmente richiamata , elementi che ne costituiscono i presupposti e le condizioni base della fattibilità anche ai sensi dell'art. 165 comma 6 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;~~

Articolo 1. Premesse, Allegati contrattuali e Definizioni.

1.1 Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 Ai fini del presente contratto si intendono per:

a) **"Alterazione Dell'equilibrio Economico - Finanziario"**: indica una variazione degli Indicatori di Equilibrio, come successivamente definiti, purché non derivante da fatti riconducibili al Concessionario, che dia luogo a:

- per il parametro DSCR una variazione pari ad almeno: 10%

- per il parametro LLCR una variazione pari ad almeno: 10%

- per il parametro TIR di Progetto una variazione pari ad almeno: 5%

- per il parametro TIR Azionista una variazione pari ad almeno: 10%

- per il parametro VAN una variazione pari ad almeno: 10%

b) "**Comune**" o "**Concedente**": il Comune di Roseto degli Abruzzi, amministrazione aggiudicatrice concedente;

c) "**Concessionario**": il soggetto aggiudicatario della concessione;

d) "**Concessione**": i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario dall'art. 2 del presente Contratto di Concessione;

e) "**Cronoprogramma**": è parte integrante del Progetto esecutivo e contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei servizi oggetto della Concessione;

f) **"Programma di esecuzione dei lavori":** documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma, con l'offerta tecnica e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori;

g) "**Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione**": il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;

h) "**Contratto**" o "**Convenzione**": il presente contratto;

i) **"Direttore dei Lavori":** il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione

dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

j) **"Direttore dell'Esecuzione"**: preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

k) **"DSCR"** (*Debt Service Cover Ratio*): indica il rapporto tra:

l) *(i)* l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e

m) *(ii)* il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

n) **"Equilibrio Economico Finanziario"**: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 17 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

o) **"Fase di Costruzione"**: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

p) **"Fase di Gestione"**: periodo decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo alla data di scadenza della Concessione;

q) **"Fase di Progettazione"**: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

r) **"Finanziatori"**: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

s) **"Forza Maggiore"**: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

t) **"Indicatori di Equilibrio"**: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;

u) **"Indicatore di Performance"**: È l'indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

v) **"LLCR"** (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario;

w) **"Livello Minimo dell'Indice di Performance**: è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

x) **"Livello Obiettivo dell'Indice di Performance"**: indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;

y) "**Opera\e**": gli impianti di pubblica illuminazione oggetto della presente concessione, come risultanti a seguito dei lavori e degli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e all'adeguamento normativo degli impianti stessi;

z) "**Offerta**": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione;

aa) "**Piano Economico-Finanziario**" o "**PEF**": documento contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato dalla Banca di Credito Cooperativo Ripatransone e Fermano, allegato allegato all'offerta presentata in sede di gara, che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, si intende integralmente richiamata, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

bb) "**Progetto**": il progetto definitivo presentato in fase di gara, degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore e fornito delle migliorie fornite dall'aggiudicatario, ed accettate dal Comune".

cc) "**RUP**": il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»;

dd) "**Manutenzione Ordinaria**": fermo restando quanto previsto dal de-

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende per manutenzione ordinaria la esecuzione di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

ee) "**Manutenzione Straordinaria**": fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

ff) "**Manutenzione Programmata Preventiva**": manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.

gg) "**Manutenzione Straordinaria Conservativa**": è una manutenzione

straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità dei singoli componenti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

hh) **"Manutenzione straordinaria non conservativa"**: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento si configura come intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

ii) **"Servizi di Smart Metering"**: indicano gli eventuali servizi e sistemi, meglio definiti nel Capitolato di Gestione, che consentono la telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua in modo automatico, a distanza, e con maggiore frequenza, senza un intervento in loco di un operatore. Tali servizi e sistemi possono essere ulteriormente estesi per ulteriori attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la telegestione di sensori per le rilevazioni di rumore, per la rilevazione delle perdite di acqua dalla rete pubblica o per la rilevazione del riempimento dei cassonetti della raccolta rifiuti meglio definiti nel Capitolato di Gestione.

Servizi di Smart City: servizi che rilevano e/o utilizzano informazioni provenienti da vari ambiti in tempo reale per migliorare la vivibilità delle città.

Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione)

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- della progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Roseto degli Abruzzi, come specificato nella proposta progettuale;
- della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva e manutenzione straordinaria conservativa delle Opere.

2.2 L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al Progetto presentato in sede di offerta e ai livelli di progettazione successiva approvati dal Concedente.

A fronte dello svolgimento delle suddette attività, il Concedente verserà al Concessionario il Corrispettivo definito al successivo art. 16 del presente Contratto.

Gli interventi di Manutenzione Straordinaria non conservativa non sono compresi nel Corrispettivo e saranno remunerati con i termini e le condizioni previste dall'art. 18 del presente Contratto (Modifiche al contratto).

Articolo 3 (Durata)

3.1 Fanno parte del periodo di durata della concessione:

a) il periodo di progettazione Esecutiva dell'Opera, quantificato secondo Cronoprogramma;

b) il periodo di esecuzione lavori decorrente dalla data di Consegna dei lavori quantificato secondo Cronoprogramma;

c) il periodo di gestione dell'Opera per 12 anni decorrente dalla data di Collaudo.

3.2 Durante il periodo di esecuzione lavori, decorrente dalla data di Consegna dei lavori, il Concedente potrà richiedere al Concessionario di provvedere alla gestione e alla manutenzione dell'impianto, alle condizioni economiche definite dal successivo articolo 16.

3.3 Al fine di garantire l'Equilibrio Economico e Finanziario, la Concessione sarà automaticamente prorogata, per il periodo equivalente, nei casi di sospensione dei lavori o della gestione verificatesi le ipotesi di forza maggiore o per ritardi imputabili al Concedente nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6 e in ogni caso di ritardi non imputabili al Concessionario nel rilascio di Autorizzazioni e permessi da parte di Pubbliche Amministrazioni o autorità terze.

Articolo 4 (Società di Progetto)

4.1 L'aggiudicatario, in sede di gara, non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 184 D.lgs. 50/2016, pertanto la Menowatt Ge SpA assume direttamente il ruolo di concessionario;

CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI)

Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)

5.1 Il Concessionario s'impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente all'art. 2, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programma-



ricerca, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente Contratto.

5.2 Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel Progetto proposto dall'aggiudicatario.

5.3 Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovrà farsi carico della verifica prevista per tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

5.4 Ai sensi dell'art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori) nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominati dal Concedente, tra professionisti in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità.

5.5 Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subcontratti, sub affidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione, se nominato.

5.6 Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

5.7 L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà

a cura ed onere del Concessionario.

5.8 Nel corso dell'esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato ad inviare al RUP con cadenza semestrale una relazione del direttore lavori, contenente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e l'andamento degli stessi, al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo.

5.9 Il Concessionario deve garantire la Disponibilità dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione.

5.10 Il Concessionario potrà svolgere il servizio di Smart Metering come definito nelle relazioni tecniche e di gestione in favore dei distributori di gas e acqua interessati a rilevare il dato del consumo dai contatori intelligenti installati presso le utenze territorialmente dislocate nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Le modalità di erogazione del servizio di Smart Metering saranno definite da appositi accordi bilaterali tra il Concessionario e le società di distribuzione territorialmente competenti.

5.11 Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente convenzione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti come previsto dall'art.34 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 6 (Obblighi a carico del Concedente)

6.1 Il Concedente ha l'obbligo di compiere tutte le azioni poste a suo carico dalla Convenzione al fine di consentire al Concessionario l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in ma-

nella. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nella Convenzione.

Il Concedente nomina, a sensi dell'art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. un Responsabile del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento può, se del caso, nominare il Direttore dell'esecuzione o del Direttore dei lavori che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

6.2 Il Concedente è tenuto a corrispondere il Corrispettivo di cui all'art. 16 con le modalità ivi disciplinate.

6.3 Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art. 12, con esclusione delle aree destinate ai parcheggi a pagamento.

6.4 Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell'esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art. 13.

6.5 Il Concedente si obbliga a compiere tutte le attività amministrative necessarie alla realizzazione e gestione dell'Opera e, dunque, a rila-

sciare le Autorizzazioni di sua competenza ed a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti di sua competenza per l'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie. Nel caso in cui il Concessionario proponga al Concedente l'indizione di una conferenza dei servizi decisoria ex L. 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri degli enti (competenti ed interferenti) sul progetto, il Concedente dovrà curare lo svolgimento delle operazioni della Conferenza dei Servizi nei termini di legge.

6.6 Il Concedente è tenuto a comunicare (e ricevere comunicazioni) con anticipo al Concessionario l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto del Contratto.

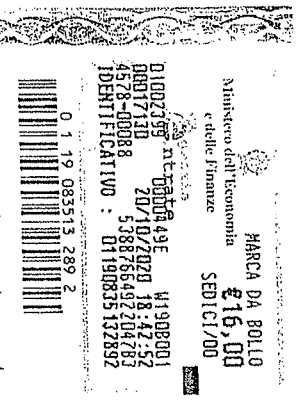
6.7 Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o ogni provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti con il presente Contratto;

b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessati dalla Concessione; ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione.

Articolo 7 (Consegna degli impianti e lavori)

7.1 La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito



verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.

Le Parti, contestualmente all'avvio della gestione delle Opere, provvederanno a redigere in contraddittorio un verbale contenente il codice identificativo del dei punto\i di fornitura e il dato di lettura dei contatori elettrici posti a servizio degli impianti oggetto del presente Contratto.

7.2 Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'Impianto da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

7.3 L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

Articolo 8 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

8.1 Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e ferma restando quanto previsto all'articolo 26.

8.2 All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario, quest'ultimo dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre me-

si dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo della garanzia finanziaria (cauzione) prevista dall'art. 183 comma 13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. avverrà pertanto alla fine del sesto mese successivo alla riconsegna degli impianti.

Articolo 9 (Penali)

9.1 Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Rispetto delle date di consegna al RUP del progettoesecutivo delle opere di efficientamento ed adguamento normativo	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti (rif. art. 10 della Convenzione)
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di manenzione straordinaria	50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara.	50 € per ogni ora di ritardo nei casi in cui siano fissati i termini in ore
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara	Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nei casi in cui siano fissati in termini di giorni o di mesi
Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.)	Penale pari ad Euro 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione non funzionante

...esto requisiti tecnici dei materiali e dei com... ...enti tecnici installati dal Concessionario ri... ...sto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto	500 € per ogni inadempimento rilevato
...rdo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica nel ...data-base informatico del Concessionario	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti
...consegna degli impianti secondo modalità non ...conformi a quanto indicato nel Progetto dell'Offerta	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti

9.2 I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

9.3 Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

9.4 Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all'applicazione della penalità. L'importo corrispondente alla penale sarà automaticamente decurtato dalla rata bimestrale del Canone immediatamente successiva.

9.5 Qualora l'importo annuo complessivo a titolo di penale sia superiore al

10% del valore del canone annuo di cui al successivo art. 16, si attiveranno le procedure previste dall'art. 176 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 10 (Subappalto)

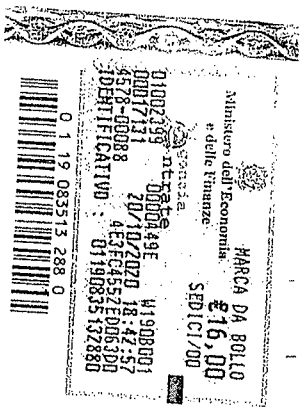
10.1 Il Concessionario potrà subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nell'offerta ai sensi degli artt. 105 e 174 del D.lgs. n. °50/2016 e s.m.i.

Articolo 11 (Progettazione, varianti)

11.1 Il Concessionario è tenuto a redigere il progetto esecutivo, conforme al progetto definitivo presentato in sede di gara, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.2 L'attività di verifica e validazione sarà eseguita dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dei documenti di progetto. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di validazione del progetto.

11.3 Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal Piano Economico-Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo



sull'assetto di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.

11.4 In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dalla Proposta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati nuovi prezzi mediante analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al Contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 106 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.

Le Varianti in corso d'opera potranno essere richieste al Concessionario, da parte del Concedente, per mezzo del RUP, o proposte autonomamente dal Concessionario ed autorizzate dal Concedente in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo approvati dal Concedente, al Capitolato di

Gestione e ai Documenti Contrattuali. Il Concessionario potrà rifiutarsi di eseguire la variante richiesta qualora questa possa pregiudicare l'organizzazione dei lavori e la tempistica di esecuzione degli stessi

11.5 Solo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche legislative daranno diritto al Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario. Restano a carico del Concessionario le eventuali varianti derivanti da errori commessi in fase di progettazione.

Articolo 12 (Autorizzazioni amministrative)

12.1 Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

12.2 Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

12.5 Eventuali ritardi nel rilascio di Autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque definiti, non dipendenti da fatto del Concessionario e relativi a ritardi od omissioni del Concedente o di autorità terze non potranno ostacolare l'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 9.

Articolo 13 (Collaudo)

13.1 Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.

13.2 Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".

13.3 Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

13.4 Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa

successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

13.5 In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art. 24. In assenza di contestazioni, il Concedente si impegna ad approvare il verbale di collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del verbale.

Articolo 14 (Forza Maggiore)

14.1 Fatte salve le ragioni di forza maggiore, sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori o l'erogazione dei Servizi.

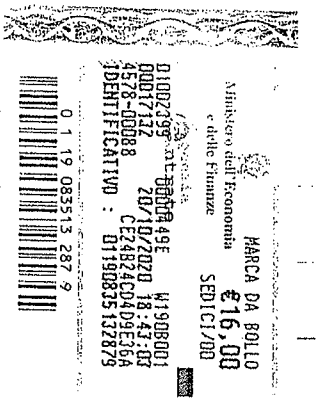
14.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l'art. 107 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono considerate cause di forza maggiore, tali da giustificare sospensioni, interruzioni o ritardi nella realizzazione dell'opera o nella gestione del servizio, e da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente Convenzione, i seguenti eventi che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati;

b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione;

c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti sciope-



a) eventi anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati;

b) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione dell'impianto per cause non imputabili al Concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e delle reti necessarie alla realizzazione e gestione dell'impianto, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l'impossibilità di funzionamento dell'Ufficio preposto al controllo dell'esecuzione della Convenzione;

c) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall'impianto per cause non imputabili al Concessionario;

d) espropriazioni, confische o demolizioni, ordinate dalla autorità governative civili o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del Concessionario;

e) catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario;

i) nuove norme in materie urbanistico- paesaggistica, architettonica, igienico - sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate.

Il Concessionario ha l'onere di comunicare senza ritardo al Comune l'avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.

14.3 Qualora gli effetti della causa di forza maggiore si protraggano per più di 180 giorni, il Concessionario avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione. Si applica l'art. 176 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

14.4 Qualora il Concessionario decorso il termine di 30 giorni dal termine di cui sopra, non si avvalga della facoltà di recesso, il corrispettivo ed i termini della presente Concessione saranno adeguati con le modalità di cui all'art. 17.2 (Riequilibrio Economico - Finanziario).

14.5 Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti relativi ai canoni già versati.

CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 15 (Finanziamento delle opere)

15.1 Il Concessionario assicura il finanziamento e realizzazione delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle stesse, e si farà carico di tutti i costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria conservativa degli impianti, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell'offerta.

15.2 Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il Concessionario sulla base della propria pluriennale

esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico Finanziario allegato all'offerta nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente Concessione.

15.3 L'evidenza dei "rischi" che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell'Allegato A – Matrice dei Rischi – allegata all'offerta di gara.

15.4 Spettano al Concessionario, titolare del progetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. w) del D.M. 11.01.2017 quale soggetto che sostiene l'investimento, i benefici derivanti dall'eventuale accesso al meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (Certificati Bianchi) relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti. Il Concedente dichiara di non aver richiesto e si impegna a non richiedere per i medesimi interventi contributi economici non cumulabili con tali benefici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 11.01.2017.

Articolo 16 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)

16.1. Corrispettivi e termini di pagamento

A fronte dell'esecuzione delle obbligazioni assunte dal Concessionario, il Concedente corrisponderà al Concessionario per tutto il periodo di gestione decorrente dalla data di collaudo e quindi per anni 12 e di cui all'art. 3.1, lett. c), un Corrispettivo annuale pari a Euro 306.158,85 (trecentoseimilacentocinquantotto/85) oltre IVA, a titolo di corrispettivo di disponibilità dell'Opera comprensivo del servizio di gestione e manutenzione come specificato nel Capitolato delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione.

Il corrispettivo di disponibilità, sarà adeguato annualmente alla variazione definita dall'indice ISTAT-FOI dei prezzi al consumo delle famiglie di im-

piegati e operai.

Nel caso previsto dall'art. 3.2, in cui la fase di gestione e manutenzione dell'impianto abbiano avvio antecedentemente alla fase di Collaudo, il Concedente riconoscerà al Concessionario dalla data di avvio della gestione e fino alla data di Collaudo un canone, determinato su base annuale e commisurato in proporzione all'effettiva durata del periodo intercorrente tra l'avvio della fase di gestione e la data di emissione del Certificato di Collaudo.

Il Concedente accetta fin d'ora la cessione dei crediti, certi ed esigibili, derivanti dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1260 del Codice Civile e del comma13 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

16.2. Rate del Corrispettivo

Il Corrispettivo di Disponibilità sarà pagato in minimo 6 rate bimestrali, la prima corrisposta dopo due mesi dalla data del Certificato di Collaudo. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora nelle misure previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

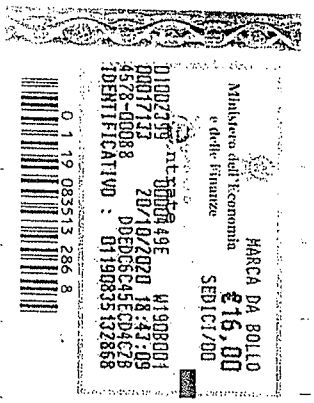
16.3. Rettifica del Corrispettivo di Disponibilità

Il Corrispettivo di Disponibilità potrà essere rettificato nel caso in cui gli Indicatori di Performance Minima non dovessero essere rispettati. Si procederà alla decurtazione del Corrispettivo per la quota di disponibilità non resa calcolata secondo i criteri del Capitolato delle Caratteristiche del servizio e della gestione.

Articolo 17 (Equilibrio Economico Finanziario)

17.1 Equilibrio Economico Finanziario

Il mantenimento degli Indicatori dell'Equilibro Economico Finanziario di



Il Piano Economico e Finanziario (PEF) sono presupposti necessari per la realizzazione e gestione dell'Opera: l'Equilibrio Economico e Finanziario che deve rispettare il mantenimento della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'Intervento.

17.2 Riequilibrio Economico e Finanziario

17.2.1 Ai sensi dell'art. 165 comma 6 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora dovessero verificarsi variazioni degli Indicatori di Equilibrio, così come definiti all'articolo 17.1, seguenti a qualunque evento non imputabile al Concessionario che comporti una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, le Parti concordano che, su richiesta del Concessionario, si potrà procedere ad una revisione del Piano Economico e Finanziario.

Sono comunque considerati eventi non imputabili al Concessionario, capaci di produrre una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario per esempio:

- Circostanze ed eventi di Forza Maggiore;
- Sopraggiunta norma legislativa, fiscale o regolamentare che incida sui termini e condizioni di realizzazione e gestione economica dell'Opera o dei Servizi, ivi incluse norme sopravvenute in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale o igienico sanitaria che determini rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere da realizzarsi o già realizzate;
- Indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall'impianto, per cause non imputabili al Concessionario;
- Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario;
- Sospensioni della costruzione o gestione.

17.2.2 Al verificarsi di una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;

b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

17.2.3 Alla ricezione di tale comunicazione le Parti avviano senza indugio la Revisione del Piano Economico-Finanziario che deve concludersi entro 2 (due) mesi da tale ricezione.

La Revisione del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla Revisione. La Revisione del Piano Economico-Finanziario deve, in ogni caso, tener conto della permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

Il Concedente dà atto che il Concessionario dovrà far ricorso a tecniche di Finanza di Progetto e s'impegna a cooperare con il Concessionario.

17.2.4 La medesima procedura, attivata ad iniziativa del Concedente, si applica nel caso in cui, nel corso della durata della concessione, si determini una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario favorevole al Concessionario. Ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., è facoltà del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

17.2.5 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'istanza di revisione del Piano Economico - Finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso, il Concessionario avrà diritto ad un importo determinato ai sensi dell'art. 165, comma 6 e 176, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a:

- il valore delle opere realizzate, nonché degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti a copertura dal rischio di fluttuazioni del tasso di interesse.

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario accetti l'istanza dell'altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica con-

trattuale.

17.2.6 In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 27. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 27.2.

Articolo 18 (Modifiche al Contratto)

18.1 Il Contratto potrà subire variazioni attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

18.2 L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, del Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione Abruzzo.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in merito all'approvazione dei Servizi aggiuntivi.

Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Concedente per l'erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.

Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Concedente l'importo concordato a stati d'avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati. Dal momento dell'entrata in funzione dei nuovi punti luce il corrispettivo di disponibilità si incrementerà nella quota riferita a gestione e manutenzione di un importo rapportato al numero di punto luce attivi sul numero progettuale complessivo.

18.4 L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)

Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi)

19.1 Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Progetto dell'offerta.

19.2 Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.

19.3 L'avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio contestuale al collaudo dell'opera o alla Consegna lavori.

19.4 Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerente la propria attività.

Articolo 20 (Verifica dei rischi e piano di monitoraggio)

20.1 Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di

[illegible] secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella [illegible] dei rischi.

20.2 L'Amministrazione comunale concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all'art. 181 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e terrà conto della matrice dei rischi allegata al Capitolato. A tal fine il Concessionario, del Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione, trasmetterà all'Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica per l'anno precedente. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi eseguiti a misura e ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.

20.3 Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione illustra nel dettaglio i livelli di servizio offerti e il Piano di Verifiche e Monitoraggio.

CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 21 (Responsabilità del Concessionario)

21.1 Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

21.2 La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

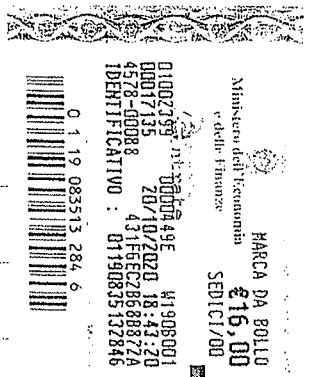
Articolo 22 (Cauzioni)

22.1 Il Concessionario costituisce, contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/16 s.m.i., una cauzione definitiva dell'importo di € 146.956,25 (centoquarantaseimilanovecentocinquantasei/25), con le modalità di cui all'articolo 93 commi 2 e 3 e determinata secondo quanto previsto all'articolo 93 comma 7 D.lgs. 50/16 (

La cauzione sarà progressivamente svincolata in misura corrispondente all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, sino al limite massimo dell'80 (*ottanta*) per cento dell'importo totale garantito. L'ammontare residuo della garanzia permarrà sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa in ogni caso di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante dei documenti attestanti l'avvenuta e regolare esecuzione dei lavori.

22.2 La cauzione è costituita nella forma di fidejussione bancaria (Intesa San Paolo n. 08493/8200/00811852 rilasciata 13.10.2020). Il Concessionario è tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.

Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta)



della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla [illegible] della Concessione.

Articolo 23 (Polizze assicurative)

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei [illegible] e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della vigente:

- polizza assicurativa CAR, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

a) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a euro ;

b) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a € [illegible].

La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a) e b), decorre dalla data della Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato:

- polizza assicurativa RCT / RCO, n° 061 0000829 stipulata con QBE Europe SA NV in data 04/02/2020 con un massimale RCT di Euro 10.000.000,00 per sinistro e con un massimale di RCO di 3.500.000,00 per prestatore di lavoro e 10.000.000,00 per sinistro.

CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 24 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

24.1 Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

24.2 La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

24.3 Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione, anche riservati, del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

24.4 La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 25 (Foro competente)

Per ogni eventuale giudizio, derivante dalla interpretazione, applicazione od esecuzione del presente contratto, si intende riconosciuto il Foro di Teramo.

CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)

Articolo 26 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

26.1 Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Concessione, l'altra Parte esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art. 24, potrà risolvere la presente Concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.

26.2 Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Conces-

te, quest'ultimo sarà tenuto a versare al Concessionario un importo ("**Importo di Risoluzione**"), pari a:

a) il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

26.3 Fermo restando quanto descritto all'art. 9 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.

26.4 Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, relativo alla fase di progettazione\esecuzione dei lavori, il Concedente verserà al Concessionario un Importo di Risoluzione pari all'importo dei lavori eseguiti e computati sulla base dei prezzi contrattuali (ovvero, in subordine, dei prezzi di mercato) decurtato del 30% a titolo di penale. È fatto salvo in ogni caso il pagamento delle altre penali previste ed il risarcimento del maggior danno sofferto.

26.5 Nel caso di risoluzione in danno della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario relativo alla fase di gestione dell'Opera ed erogazione dei Servizi, il Concedente verserà al Concessionario un Importo di Risoluzione pari al valore residuo delle opere eseguite, al netto degli ammortamenti e contributi già versati dal Concedente, decurtato del 20% a titolo di penale.

Articolo 27 (Recesso)

27.1 Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17.2 la Parte interessata può recedere dal Contratto.

27.2 In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di inte-

trattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

28.3 Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.

28.4 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

28.5 Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

resse.

La somma degli importi di cui alle lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

27.3 Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al punto 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al punto 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

27.4 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

27.5 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al punto 2.

Articolo 28 (Sospensione e proroga dei servizi)

28.1 La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.

28.2 La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni con-

28.6 Nelle ipotesi di cui al punto 2:

a) i Corrispettivi di cui all'articolo 16 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 30 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda complessivamente i 30 giorni consecutivi di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i 2 (due) mesi determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a due punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 17.

28.7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

28.8 Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al punto 28.2, al Concessionario è dovuto un risarcimento calcolato ai sensi dell'art. 27.2, per quanto compatibile.

CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 29 (Riservatezza della documentazione - Trattamento dei dati)

29.1 Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente convenzione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

29.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, ognuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall'altra Parte saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/20148 e s.m.i.), e consente al relativo trattamento.

Titolare del trattamento dei dati per il Comune è individuato nel Dirigente del Settore LL.PP., domiciliato per la carica presso la sede comunale.

Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario è individuato nel legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Articolo 30 (Forma del contratto – spese e oneri accessori)

Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Concessionario.

Articolo 31 (Proprietà degli impianti)

Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla

sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell'art. 26.

Articolo 32 (Proprietà intellettuale)

32.1 Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

32.2 Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, potrà essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.

Articolo 33 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente di e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 34 (Cessione del contratto - Cessione del credito)

È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il Contratto a terzi. Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d'azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all'art. 175 del

Codice. È facoltà del Concessionario cedere i propri crediti derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 35 (Essenzialità delle clausole)

Le Parti, espressamente dichiarano che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Articolo 36 (Discordanze negli atti contrattuali)

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, si applicheranno nell'ordine:

a) Il Contratto/Concessione

b) Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione, e relativi allegati

c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, quest'ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 37 (Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile)

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 38 (Comunicazioni)

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 39.

Articolo 39 (Elezione di domicilio, dati societari)

Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso la propria sede legale

per il Comune, presso la propria sede Municipale.

Il Concessionario: Soc. Menowatt GE S.pa

Per l'Amministrazione Concedente: Comune di Roseto degli Abruzzi Ing. Marco Scorrano

IL SEGRETARIO GENERALE Candelori Dr.ssa Fabiola